MILITIA DEL GRAN DVCA DI THOSCANA.

Capitoli, ordini, & priuilegij della Militia, & Bande di sua Altezza Serenissima prima cosi ordinati dalla buona, & felice memoria di Cosimo primo Gran Duca di Thoscana; Et di poi corroborati da i successori suoi figliuoli. Con l'aggiunta de i nuoui Capitoli, & priuilegi concessi dallo Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Don Francesco Principe di Fiorenza, & di Siena pur suo figliuolo alla nuoua Militia de i Caualli armati alla leggiera fino dall' anno 1566.

131

1597.

ALLA SERENISSIMA, ET PRVDENTISSIMA PRINCIPESSA ELISABETTA POTENTISSIMA REGINA D'INGHILTERRA, &c.

Petruccio Vbaldino minimo seruo, in segno di verace fedeltà, & in testimonianza del giusto desiderio della lunga felicità di sua Maiestà.

Sacra Serenissima Maiestà.

QVALVNQVE natione, che stata si sia al mondo dalla prima cominciata, & prosperata dal sommo fattore delle cose tutte, ha cercato per vn naturale instinto di accrescer la sua riputatione col mezo della imitatione: essendosi col fauor di quella saputo preualere in tal modo, che successiuamente ciascuna di esse, l'vna doppo l'altra si ha acquistato lode singulare nelle arti tutte di ogni sorte: come chiaramente leggendosi, & considerandosi bene le loro cose lette se' ne troua manifestamente l'essempio. Percioche

cosi ci sono manifeste l'attioni de i Greci popoli imitati da i Romani, come essi Greci da gli Egittij hauēdo appreso prima, & quelli da altri loro ancor precedenti. Ma lasciando da parte questa vniuersal consideratione per ritirarci al proposito del proceder de i secoli piu moderni, si è ritrouata l'imitatione in ogni natione, Regno, ò Stato, essere stata attion necessaria per lo accrescimento della qualità loro. Intendendosi sempre l'imitation di quelle cose, & di quei migliori costumi, che allo stato ciuile, & Politico di ciascun luogo secondo la qualità del Clima, haurà riguardato, & potuto seruir. Et che abbracci ogni virtuosa attione non solamēte nelle arti diuerse de i gouerni politici, & ciuili, ma de i militari necessariamēte ancora. La qual consideratione ttouandosi à me familiare assai per natura essendo nato in Thoscana; & hauendo conosciuto me stesso di essere obligato ad impiegare ogni miglior pensiero nel Seruitio di questa Sereniſſima Corona sino dal mio primo ingresso fattone viuente la felice memoria di Henrico ottauo Principe sempre vittorioso l'anno 1545. & sino all' hora promosso, & spronato al seruitio di quella per seruirla in terra ferma nel tempo del Baron Coban il vecchio huomo prudentiſſimo: come ancor di poi io viuendo Eduardo sesto di bontà singulare pur di nuouo richiamato dalla Italia sino in Scotia mi ritornai al medesimo seruitio, & ossequio: & in Hadinthone

thone non ostante l'assedio, la peste, & la fame entrato, & gouernato dal Caualiere a Croft: & nell' vna & nell' altra parte hauendo trauagliato, mi sono sforzato sempre di satisfare alla mia vocatione senza rimproccio d'alcun gia mai. Ma di poi prolungandosi i tempi, & cãbiatasi la qualità loro in gran parte (come dell' humana natura auuenir suole) & generatisene nuoui modi di procedere. Et io hoggi hon in cose militari, nè attualmente politiche occupato, nè comandato, ma sol trattenuto (creder mi posso io) per memoria de i seruitij passati, ho di gia seruito alla Maiestà vostra Serenissima, dall' anno 1563 insino ad hora per cio richiesto, & ricercato. Et ancor, che qualche volta pur in parte da chi piu non viue io sia stato con la penna comandato ho hauuto sempre questa principal mira, & scopo nell' animo: cio è, che in ogni mia attione si riconosca la mia sincerità verso il mio presente oggetto. Et non hauendo io il piu familiar modo di poter cio fare, ho cercato di suplir con la penna à questo mio desiderio col presentare alla Maiestà vostra Serenissima ogni anno alcuna cosa estratta dalle migliori historie, che per via d'imitatione, ò di auuertimento possa giouare al suo Real Genio, & alla prudenza di chi per lei gouerna questi suoi felicissimi Regni. Ma ritrouandosi hora per mare, & per terra ogni parte trauagliata mi è parso non punto fuori di proposito di far chiara alla Maiesta vostra Se-

reniſſima, la prouiſion preſa, & introdotta circa le coſe militari per la conſeruation de i ſuoi ſtati dal Duca di Fiorenza Coſimo Medici, di poi ornato del titolo di Gran Duca di Thoſcana: & accreſciuta da i figliuoli ſuoi heredi, & ſucceſſori, ſino ad hora non complitamente da i foreſtieri conoſciuta. Nella qual prouiſione, & ſua lettura molte coſe potendouiſi ritrouar imitabili, & vtili ſecondo la natura di chi ſeruir ſe ne voglia: può per conſequenza ſatisfare à quelle perſone alle quali piu ſi conuerrà vna tal conſideratione: la qual fatica io ho preſa volentieri, per cio che prima vna ſola copia corretta eſſendone ſtata veduta in Inghilterra: & io hauendo conoſciuto l'vtilità, che ſe ne può cauare da chiunque nella militia ancor di qua comandar debba, mi ſon reſoluto di farne vna Dedicatione, & conſecrarla alla Maieſtà voſtra Sereniſſima, con tante copie di piu, che baſtino all' vſo di quelle perſone alle quali la debba conuenirſi ſenza piu allargarmene.

Percio che io foreſtiero eſſendoci non ho voluto moſtrar di parer troppo ſauio: ma ſolo rimirando alla ſatisfattio di quella io la ſupplico humilmente à degnarſi di accettar queſta mia diligenza nella miglior parte dell'animo ſuo Reale: & ad hauer di me quella commiſeratione, che ſi può conuenire, & impiegare in vn' huomo inuecchiato nel ſuo ſeruitio Reale, & non mai ancora ſtraordinariamente aiutato, ſe bene-

amore-

amoreuolmente lodato. Et hora la metà dell'anno indiſpoſto della Gotta in neſſuna altra coſa piu mi confido, che nella ſperanza di eſſer dal Signor: iddio chiamato, ò da voſtra Sereniſſima Maieſtà in qualche parte aiutato. Dio noſtro Signor la conſerui à lungo (come ricerca il biſogno de ſuoi popoli tutti.)
Di Londra il di primo dell'anno. 1597.

Di voſtra ſacra Sereniſſima Maieſtà
antico & ſempre ſeruo fedele,

Petruccio Vbaldino
Cittadin Fiorentino.

CAPITOLI, ORDINI, ET PRIVILEGI RINOVATI, ET AMPLIati dallo Illustrissimo & Eccellentissimo Signor *Cosimo Duca di Fiorenza nostro Signor, alla sua* militia delle Fanterie il 1. di Ottobre 1556.

Transcritta à perpetua memoria, & vtilità de gli huomini militari, da Petruccio Vbaldino *Cittadin Fiorentino.*

VOlendo lo Illustrissimo & eccellentissimo Signor, il signor Duca di Fiorenza Cosimo Medici nostro Signor: riordinar la sua honorata Militia, non tanto per rēderla meglo instrutta, & intenta alli essercitij militari per cio che tale ella del continouo si mostra, quāto per far le maggior beneficio, & commodo, & con accrescimento de i priuilegi ricompensare i suoi descritti delle fatiche, & de i disagi, che nella militia sopportano. Però S. Eccellenza ha proueduto, statuito, & nuouamente ordinato gl' infra scritti Capitoli, & priuilegi militari con la osseruanza de i quali ella vuole, che le sue Bande per l' auuenir sieno rette, & gouernate da quelli, che n' haueranno la cura, & il reggimento. Distinto tutto questo ordine per capitoli, come la materia lo richiede.

CAP. 1.

Del modo dello leggere, & descriuer li soldati nella militia, & Bande Ducali.

NElla militia, & Bande di S. eccellenza illustrissima possa esser descritta & ammessa, qualunque persona secondo, che parerà al Commessario, ò alli Commessarij generali, pur che la sia per l'età, & per la complessione, & altre qualità atta alla militia; di che il Cõmessario vsando prudenza potrà discretamente farne giudicio: atteso massime, che gli antichi Romani nel descriuer le Legioni considerauano il valore, & le forze piu tosto, che la inclinatione, & la volontà dei loro cittadini.

Non possa però descriuer quelli, che facendo professiõn di sacerdoti haueranno gli ordini clericali, & andranno in habito: nè quelli che facendo professiõn di lettere, & stando in Pisa, ò in altro studio publico ad imparar non vorranno esser descritti: pur, che stieno veramente per apprender lettere, & non per sutterfugio.

Debbino tutti li descritti nella prima rassegna, che si farà giurar fedeltà à S. Eccellenza Illustrissima, in mano del Commessario, & obligarsi con tal giuramento alla sua militia, & all' osseruanza, & à gli ordini militari.

Non possin partire in tempo alcuno dello stato di sua

sua Eccellenza illustrissima, nè pigliar soldo da qual si voglia Principe, Signore, ò Republica senza expressa licenza di S. Eccellenza, sotto le pene, & pregiudicij, che hoggi vegghiano, & che per li tempi si publicheranno.

CAP. 2.

Dell' vffitio, & autorità del Commessario delle Bande.

IL Commessario generale delle Bande Ducali debba nel principio della sua elettione giurar fedeltà à sua Eccellenza Illustrissima, & l'osseruanza de i presenti Capitoli. Et oltre alle Commissioni, che alla giornata riceuerà da sua Eccellenza, sia tenuto di visitar le Bande, & cauare, & mettere, & cassare, & descriuere in esse quelle persone, che egli riputera idonee, hauendo sempre la mira à mantenere à sua Eccellenza, vna buona, & honorata militia per potersene seruir per sicurezza, & riputation del suo felicissimo stato.

Possa armare & disarmare li descritti di corsaletto & di quella sorte d'armi, ch'ei giudicher aconuenirsi, & in quel numero, & come le piacerà.

Habbia autorità sopra tutti i Capitani delle Bande, & de gli vffitiali, & de i ministri nelle cose concernēti il loro vffitio, & interesse della militia seruitio di sua Eccellenza Illustrissima. Sia cognitore, & giudice di tutti delitti proprij, che descritti cōmetteranno nella guerra, & nelle rassegne, & in ogni altro essercitio

militare: & gli possa punire, & gastigar esso fatto secondo la qualità del caso (ommessa ogni solennità, & ordine di processo fino alla morte inclusiue, & parendoli di procedere, & maturamente con essamine, possa riseruare in altro tempo, & luego la cognitione di tali cause: & con il consiglio dell'Auditor delle Bande deciderle, & sententiarle. Et quando il prefato Commessario non interuerra alla guerra, rimanga la cognitione à chi haurà in tal luogo giuriditione sopra li soldati. Ma nascendo i casi nelle visite & nelle rassegne, la cognition de i casi si appartenga solamẽte al Commessario come de sopra.

Et li delitti propij s'intendino essere, & sieno li peccati, & le colpe che dalli descritti si cõmetteranno nella guerra, nelle rassegne, & in ogni altro atto militare: come sarebbe il partirsi di Campo, & dalla guerra senza licenza, trasferisi à i nemici, truffar la paga, abbandonare il luego doue alcun fusse posto per sentinella, ò per altro innanzi al tempo, diuentar transfuga, riuelare à i nemici i segreti, & i bisogni del campo, prestar loro aiuto, ó fauore dirette, ò indirette, di subbidire al suo Capitano nelle cose della militia, & al suo luogo tenente, Alfiere, Sergente, & altri graduati della sua banda. Non andare alla guerra, ò doue la sua banda sarà comandata, vendere, ò impegnar l'armi, & qualunque altra simile transgressione; per le quali non possino i Magistrati, & li Rettori

tori intromettersi, ma si appartenghino alla cognitione, & giudicio solamente del Commessario.

Et se alcuno de i descritti, ò non descritti seruirà alla banca per passatoio in qual si voglia modo s'intenda esso fatto incorrere, & incorra in pena della forca, & il Commessario ne sia il cognitor, & lo faccia esseguir. Et perche' non conuiene massime nella militia, che chi ha grado, & preminenza alcuna sotto colore di superiorità diuenga insolente, & faccia aggrauio à chi gli sia suggetto, & inferiore. Però se alcun Capitano delle Bande di S. Eccellenza Illustrissima ingiurierà, ò farà aggrauio à chi gli sia suggetto, cio è descritto fuori delle cose, che concernono la militia, & l'ordinanza di essa, possa lo ingiuriato risentirsene per diffesa dell'honor suo: nè per ciò habbia in tal caso ad esser punito come disubbidiente al suo superiore: ma per il Comuessario delle Bande si conosca tal causa come da priuato à priuato: & si decida secondo, che per le leggi ordinariamente se ne dispone.

CAP. 3.

Dell' vffitio de i Capitani delle Bande, de i Cancellieri, & de i Depositarij, & delle appuntature, & de i bullettini.

I Capitani delle Bande Ducali siano tenuti nel principio del loro vfficio di giurar fedeltà à sua Eccellenza Illustrissima, & l'osseruation de i presenti Capitoli in man sua,

ò del Commeſſario. Et ogni meſe vna volta ciaſcuno nella ſua prouincia, & ne i luoghi ſoliti mettere inſieme, & raſſegnare i deſcritti nella ſua banda, & eſſercitarli, & diſciplinarli (come gli parrà neceſſario) & eſpediente: nella qual raſſegna debbino interuenire li ſuoi vffitiali, cio è luogo tenente, Alfiere, Sergente, Caporali, & tutti gli altri deſcritti.

Et ciaſcuno ſia tenuto di comparire alla raſſegna con tutte le ſue armi, & quelle conſeruare: & perdendole ſia obligato di riarmarſi: & non di meno caſchi in quella pena pecuniaria, ò afflittiua di corpo, che parrà al Commeſſario.

La raſſegna generale in tutte le Bande, nella quale ha da interuenire il Commeſſario non ſi poſſa far ſenza licenza eſpreſſa di ſua Eccellenza Illuſtriſſima.

Debba ciaſcun Capitano nella ſua banda con participation del Commeſſario, & con il placito di S. Eccellēza Illuſtriſſima diſtribuir i gradi, & gli vffitij prenarrati, hauendo riſpetto alle perſone honorate, & pratiche del meſtiero del ſoldo, & alla condecenza, & biſogno della banda. Nè poſsino eſſer prepoſti per officiali, & Caporali delle Bande ſe non quelli, che ſaranno deſcritti nella propria Banda.

Il Sergente maggiore, & il Capitano, & il Cancellier di ciaſcuna banda ſieno eletti da ſua Eccellenza, & li Depoſitarij ſieno però eletti dal Commeſſario.

Non poſsino li Capitani armare, ò diſarmare alcū deſcritto:

descritto: nè torre l'armi ad vno per darle ad vno altro, se non quanto dal Commessario gli sarà imposto.

Li Cancellieri, & li Depositarij particulari delle Bande ciascuno nella sua prouincia sieno tenuti d'interuenire alle rassegne: & debba il Cancellier tenere il Rolo di tutti li descritti di quella banda: Et il Depositario insieme con il Cancelliere debbino tenere vn libro, ò vero quaderno, cio è ciascuno il suo, & descriuerui, & appuntarui tutti quei soldati, che alle dette rassegne mancheranno nella pena solita, & che di sotto si dirà. I quali Cancellieri, & Depositarij se mãcheranno d'interuenire, descriuere, & appuntare per riscontro l'vno dell'altro (come di sopra) incorrino in pena di vno scudo d'oro in oro per qualũque volta, per ciascuno applicata per il quarto al Rettor, che la riscoterà, & per l'altro quarto al notificatore segreto, ò palese, & per il resto alla Camera Ducale.

Et finita, che sarà la rassegna sia tenuto il Depositario leuare vna lista di tutti quelli, che vi saranno mancati, & che non hauranno scusa ammissibile, & lecita, & riscontrar detta lista con il Cancelliere, & cosi riscontrata, il Capitano della Banda sia tenuto sottoscriuerla in caso, che'la troui giusta. Et di poi, che la sarà sottoscritta il Depositario debba intra due giorni susseguenti al piu longo portarla al Rettore, che hauerà giuriditione del criminale in quella prouincia, & quiui lasciarla in essecutione.

Et il Caualier del Rettore sia tenuto immediatè registrarla al quaderno del fisco: & di poi far notificare alli soldati tali appuntature, con assegnar loro il termine di dieci giorni à pagare sẽza spesa: & à quelli che volessero pagare, ò volontarij, ò grauati, sia tenuto detto Cancelliere far loro la polizza al Depositario di quella Banda, che riceua tal pagamento, & farsela riportar di poi, ch' hauranno pagato sottoscritta dal Depositario. Et alla fine del suo vfficio sia tenuto detto Caualiere di portar detto quaderno con le polizze predette allo vfficio del fisco, & quiui tutto consegnare, & relassare à chi sarà diputato à riceuerle, & nel qual quaderno detto Caualiere sia tenuto di notare tutti i pagamenti, che seguiranno nel suo tempo.

Et il Cancellier della Banda sia obligato per il debito dell' officio suo alla fine dello vfficio di qual unque Rettore di mandare al fisco vna copia di tutto l'appuntature de i soldati, che saranno state fatte durante l'vfficio di quel Rettore: à fine, che per ogni tempo sene possa fare vn riscontro sotto pena di scudi quattro d'oro da pagarsi dal Depositario, Caualieri, & Cancellieri, che mancheranno rispettiuamente di osseruar quanto di sopra è detto per qualunque volta, & per ciascheduno applicata similmente, & nel modo soprascritto.

Non debbino però li detti Cancellieri, et Depositarij descriuer, ò vero appuntare quei soldati, che mancassero

mancassero, i quali hauessero legittima scusa di assenza, d'infirmità, ò d'altro giusto impedimento: la quale scusa si debba far con il giuramento di due, ò di vno al meno de i soldati della banda nelle mani del Cancelliere, & alla presenza del Capitano di essa banda, il qual Cancelliere sia tenuto di far nota in vn' altro quaderno per cio da tenersi per lui di tutte le scuse, che si faranno, rassegna per rassegna, & di quei soldati che le faranno.

Et qualunque sarà trouato scusare alcuno contra, ò fuori della verità, incorra in pena qualunque volta, & per qualunque soldato, che egli contra la verità scusasse di scudi due, & piu allo arbitrio del Cõmessario generale. Alla dichiaration del quale in cio si debba stare. Delle quali pene vn quarto ne sia applicato al notificatore, & vn quarto al Rettore exigente, & la metà al fisco, & camera di S. Eccellẽza Illustrissima.

Et ha ordinato, & vuole, che' non sia piu in arbitrio de i Capitani di dette Bande di scusare i soldati, che mancano alle rassegne con dir d' hauer dato loro licenza; ma che' venghino solamente scusati quando e' faranno giurar la scusa, & lo impedimento loro nel modo, che di sopra si dice: sotto pena à detti Capitani contrafacendo d'incorrere nella indegnation di S. Eccellenza Illustrissima.

Et quando li Rettori fussero negligenti nello exigere tali appuntature, li essatori fiscali possino, & deb-

bino risquoterle con le solite ragaglie da trarsi della rata, che resta al fisco.

Et li Rettori di quello non riscoteranno non possino participar rata alcuna: & li prefati essattori esseguischino tutto con li soliti riscontri dichiarando, che qualunque volta il soldato descritto mancherà alla rassegna per la prima volta nell' auuenire sia appuntato in tre Carlini. Et per la seconda volta mancando continouamente in sei Carlini. Et per la terza volta similmente continouata in noue Carlini; & per la quarta volta sia condennato in pena afflittiua fino alla morte esclusiuè ad arbitrio del Commessario, saluo sempre ogni giusto impedimento, & lecita scusa.

Li denari, che si riscoteranno delle appuntature detratti prima li soldi due per lira, che secondo il solito si danno alli Depositarij per loro salario, si distribuischino per vn terzo à quel Capitano, che n'hauerà la cura hauuta, & fatta la rassegna, & ogni resto vada al benefitio della massa di tutti li descritti da conuertirsi in poluere di archibuso, & darsi alli archibusieri secõdo sene parrà al Commessario. Douendosi ogni rassegna in capo del mese distribuirsi in detta poluere, ò in altro donatiuo tutto quello, che di tali appuntature si sarà exatto, ò vero riscosso, ò ricuperato nel mese prossimo passato.

Nelle rassegne, & ogni volta, che occorrerà il Cõmessario sia obligato di dare à ciascun descritto, ò che

si

si descriuerrà il Bullettino della militia doue sia il nome, & patria è luogo del descritto, & l'altre circostãze. Il qual bullettino sia in stampa sottoscritto dal Commessario, & sigillato con il suo sigillo, & chi lo riceuerà paghi soldi due per bullettino. Et alli armati di corsaletto si dia la patente in stampa, & riceuasi soldi sei denari otto per ciascuna. Et dette patenti, & bullettini non si possino rinouare piu, che si voglia il descritto, nè darsi à chi l'hauerà nel modo, & forma predetta riceuuto: tal che l'effetto sia, che ciascuno descritto habbia il suo bullettino, ò patente da mostrar, & da far fede della sua militia doue sarà bisogno. Li denari che per li tempi si piglieranno delli bullettini, & delle patenti si paghino al Depositario generale delle bande, che si ritiene al fisco con la polizza del Cancellier del Commessario ogni volta saranno fatti, & dati in Fiorenza, ò alli Depositarij particulari delle prouincie, doue saranno conceduti, & assegnati, i quali di poi sieno tenuti ogni mese à rimetterli al detto Dipositario Generale senza alcuna ritentione, ò dilatione.

Et il Commessario Generale debba tenerne vn conto à parte diligentemente, & li Depositarij particulari ancora di quello verra loro in mano, & sia per riscontro l'vno dell'altro. Et la polizza del Depositario generale per tal conto riceuerà dal Cancellier del Commessario, sia tenuto riceuuto il pagamento di

ſottoſcriuerla,& di rimandargliela in dietro à fin,che la poſſa ſeruire per riſcontro, & chiarezza de i conti à chi li haurà da ſaldar, & ſindicare. Li quali denari ſeruino ſimilmẽte detrattane la ſpeſa della ſtampa,& vadino à beneficio della maſſa de tutti i deſcritti per cõuertirſi in poluere d'archibuſo, ò in altro donatiuo da diſtribuirſi à beneplacito del Commeſſario come di ſopra delle appuntature ſi è detto.

Et occorrendo, che alcuno de i deſcritti ſia caſſo, ò rimoſſo della militia,debbino li Cancellieri ciaſcuno nella ſua banda mandar la liſta al Rettor del luogo: & il Rettor ſia obligato di tenerne cura, & laſciarla al ſuo ſucceſſore per ſua notitia: & il Cancellier del Cõmeſſario ſia tenuto tempo per tempo di quei, che ſaranno rimoſſi, ò cancellati darne particulare auuiſo alli Cancellieri di quelle bande reſpettiuamẽte nelle quali erano deſcritti.

Et ſe alcuno poi, che' ſarà caſſo, ò rimoſſo dalla militia voleſſe falſamente preualerſi del bulletino, ò della patente, ſia gaſtigato dal Rettor della terra, ò dal Commeſſario delle bande (ſalua tra di loro la preuentione) in tratti due di corda, & in ſcudi venticinque d'oro in oro, applicandoli per vn quarto al Rettore, & per vn' altro quarto al notificatore paleſe, ò ſegreto, & il reſto alla camera Ducale.

Ciaſcun Capitano ſtia contento al ſuo ſtipendio, che da ſua Eccellenza gli ſarà ordinato, nè poſſa dimandar

mandar taſſe, nè coſa alcuna di qual ſi voglia ſorte, nè per qual ſi voglia modo alla comunità del luogo: nè pigliar preſenti dalli deſcritti, eccetto coſe da mangiare, che ſieno di piccola importanza, ò valuta ſotto pena di ſcudi cinquanta d'oro in oro per qualunque traſgreſſione da pagarſi, & dal deſcritto che preſenterà, & dal Capitano, che l'accetterà: & ſia tal pena applicata alla camera Ducale per vn quarto: allo accuſatore paleſe, ò ſegreto per vn'altro quarto, & il reſto à quel magiſtrato, ò Rettore, che la riſcoterà.

Et ſe alcun Capitano per corruttela, & in pregiudicio delle coſe appartenenti alla militia piglierà denari, ò robbe, ò donatiuo alcuno da qual ſi voglia de i deſcritti, incorra nella diſgratia di ſua Eccellenza Illuſtriſſima, & ſia punito ad arbitrio di quella.

CAP. 4.

Della cognition de i delitti comuni, & di pace, Tregua, Fidanze rotte, & leuate di offeſe, & di incorporationi, & diſcorporationi, di beni confiſcati, & del modo del proceder contra li deſcritti nelle cauſe criminali.

LA cognition de i delitti comuni, & cauſe criminali per li maleficij, che non ſono proprij de i ſoldati ſi appartenga à quelli magiſtrati, & Rettori reſpettiuamente, à i quali ſi apparterrebbero ſe' non fuſſero deſcritti. Et intra li pretati magiſtrati, & Rettori habbia luogo la preuētione ſecondo che per le leggi, & ordini ſi diſpone. Li

quali magistrati,& Rettori sian tenuti, & debbino in dette cause procedere nel modo, & forma come e' procedono nelle cause simili de i non descritti, & osseruar le leggi, ordini,& statuti de i luoghi con li prefati capitoli respettiuamente: saluo, & eccetto quello, che li descritti non possino per dette cause criminali esser tirati al magistrato de gli otto di Balia, etiã in caso di preuentione, se non per le cause capitali, ò degne della Galea, & per le cause di pace, & di tregue rotte, come di sotto si dirà.

Et li prefati Rettori non possino incarcerar quei descritti,che volessero dar malleuadori del giudicato se non per quelle cause, & casi criminali doue per gastigo loro si hauesse ad imporre pena corporale: & doue delle ferite, & percosse date, ò che si dessero per loro, ò à loro persuasione, ò mandato, ó per loro aiuto, ó fauor si dubitasse di morte: & doue per ritrouar la verità delle transgressioni bisognasse metterli alla tortura, & in caso che' non vbbidiessero à i comandamenti.

Et non gli possin mettere alla tortura,nè ad alcuna altra sorte di tormento se non nelle cause, & casi capitali: & nelle cause, & casi di delitti graui, ó che per li presenti capitoli si reputino graui, ò di ferite, che si dicessero hauer date,ò fatto dare con effusion di sangue: al qual tormento non si possino mettere etiam ne i casi predetti per pena,se non per quanto da i presenti

senti capitoli, ò dalle leggi, ò da gli statuti de i luoghi ne sia per pena ordinato. Masolo velo possin mettere per ritrouar la verità delle transgressioni, & in caso, che si habbino contra di loro legittimi, & sufficienti inditij, & non altrimenti in alcun modo.

Non si possa ancora procedere nelle dette cause criminali contra li descritti quando saranno assenti dal dominio di sua Eccellenza Illustrissima, per conto di guerra con licenza di quella, nè quando saranno occupati nel dominio nelli essercitij militari concernenti fuori delle rassegne ordinarie il seruitio di sua Eccellenza Illustrisima, & in caso, che contra di loro i giuditij fussero di gia mossi nel tempo, che si assenteranno per li effetti predetti, ò saranno occupati come di sopra: all' hora tali giuditij s'intendino incontinente sospendersi, & essere ipso iure sospesi sino alloro ritorno, & per giorni quindici doppo, che saranno tornati: & che à loro saranno stati notificati, se gia essi non differissero il ritornar doppo la passata guerra, & occupatione per impedir con suterfugij il proceder contra di loro indette cause; nel qual caso si possa nondimeno contra di essi procedere passato, che sarà tanto tempo, che commodamente hauessero potuto tornarsene à casa se hauessero voluto ritornare.

Possasi non dimeno procedere alla cattura di quelli, che hauessero commesso, ò commettessero homi-

cidio, furto, rapina, assassinamento, torto, ò altra violenza in dishonor della pudicitia & honore & rispetto douuto, tanto de i maschi, quanto delle femine, ò altro delitto: per il gastigo del quale si conueniſſe imporre loro alcuna pena corporale; ò che haueſſero date ò fatte dare, ò deſſero, ò faceſſero dare ferite, ó percoſſe mortali: ò haueſſero dato aiuto, ô fauore, à chi le deſſe. Nelle quali cauſe delle ſopra ſcritte catture, & delli delitti per i quali le ſaranno ſtate fatte ſi poſſa ordinariamente procedere, etiam ne i tempi predetti in ſino alla ſentenza, & debita eſſecution di eſſe incluſiue: le dette loro eſſenze non oſtanti.

Et li magiſtrati & Rettori predetti, & i loro vffitiali, & miniſtri non poſſino pigliar da eſſi deſcritti di quello, che occorrerà farſi nelle prenarrate cauſe, ò in alcuna di eſſe, etiam da i roghi, cio è ſtrumenti & atteſtationi delle tregue, paci, fidanze, & leuate di òffeſe ſe non la metà di quel tanto, che ſi piglia, & che ſi puo pigliare ordinariamente de i non deſcritti, eccetto però il dritto, che ſi debbe; ò ſi douerra pagare delle petitioni, che ſi produrranno nelle cauſe dipendenti da confiſcationi dinanzi alli Capitani di Parte: il qual diritto detti deſcritti, che faranno le dimande ſieno tenuti di pagare interamente, come lo pagherebbero ſe non fuſſero deſcritti, & ſe' non haueſſero priuilegio alcuno.

Delle quali cauſe d'incorporationi, & ſeparationi di

di beni confiscati, & che si confischeranno: & di qualunque altra causa dipendente da confiscatione, la cognitione, & il giudicio si appartenga alli prefati Capitani di parte secondo, che per li ordini n'è loro conceduto, & attribuito: & nelle prenarrate cause si osseruino contra li non descritti: saluo, che il tempo à produrre le petitioni. Che quanto à i descritti s'intẽda esser, & sia il doppio di quello, che si concede à i non descritti.

Et in caso, che li descritti si assentassero per conto di guerra come di sopra, ogni prescrittion, che fusse cominciata di gia à correre quanto al poter dare le petitioni nelle prenarrate cause de i beni confiscati, s'intenda essere, & sia per il medesimo tempo, & nel medesimo modo sospesa.

Et debbinsi leuare l'offese tra le parti, & tra i loro attenenti, & congiunti fino in quarto grado incluſiuè secondo la ragion canonica incontinente, che saranno seguite le risse, & li scandoli sotto quelle pene, che à i detti magistrati, & rettori parrà di conuenirsi alla importanza de i casi, & alla qualità, & cõdition delle persone da applicarsi per loro al fisco, & camera Ducale, come le si sono fino al presente giorno applicati: & da durare tali leuate di offese tutto quel tempo, che nel leuarle volta per volta sarà dichiarato.

Le cause delle paci, delle tregue, delle finanze, dell' offese, rotte, ò che si rõperanno si possino conoscere,

& terminare tanto per il magistrato de gli otto di Balia, quanto per li gia detti Rettori, salua sempre la preuentione.

Et in tutti i soprascritti casi, & cause criminali, & in ciascuna di esse si debbino dar le sentenze con participation dello Auditor delle Bande, al quale il Rettor, che haurà la causa innanzi sia tenuto mandare il processo spedito, & scriuerli quello, che' disegni di farne; & da poi debbino secondo il suo consiglio giudicare. Douendo li magistrati, & rettori condennare i descritti in quelle pene, che dalle leggi, & da gli statuti de i luoghi, nè i quali e' commetteranno i maleficij, ò saranno per il tempo ordinate: salui sempre, & eccettuati i casi specialmente compresi nel prossimo sussequente Capitolo.

Et quanto alle pene pecuniarie li Magistrati, & Rettori possino commutarle, in equipolenti, ò proportionati confini in quei descritti, che paressero, ò poueri, ò figliuoli di famiglia, & non fussero habili di poter pagare. Et in tal caso si debbino dar le sentenze con condition, che se li condennati infra vn mese dal di della notificata sentenza non haueranno pagata la pena pecuniaria s'intendino relegati, ô confinati, di chiarando il luogo, il tempo, & la pena della in osseruanza del confino. Per li quali Rettori si debba tenere vn libro appartato, nel quale siano tenuti di fare scriuere tutte le sentenze tanto assolutorie, quanto conden-

condennatorie, che nelle cauſe de i detti deſcritti per loro ſi pronuntieranno.

Et dalle ſentenze, che per li Rettori ſi daranno nelle cauſe di paci, tregue, fidanze, & leuate di offeſe, rotte, & che ſi romperanno ſia lecito à i deſcritti di appellare, & di ricorrere al magiſtrato de gli otto di Balia nel medeſimo modo, che gli è permeſſo à quei che non ſono deſcritti.

Non poſſino li deſcritti però eſſer condennati da i prefati loro giudici alla ſcopa, nè alla Gogna, nè d'eſſer bollati, tagliato loro il naſo, ò l'orecchie, nè eſſere ſcoreggiati, nè menati ſull'aſino; nè in neſſuna altra pena vituperoſa: ſe non per furto, rapina, latrocinio, beſtemmia, Soddomia, aſſaſſinamento, & per altri ſimili, ò maggiori delitti. Et ſe fuori de i prenarrati delitti ſi doueſſe imporre loro alcune delle ſopraſcritti pene vituperoſe ſecondo gli ordini, & ſtatuti de i luoghi: in tal caſo quelle pene ſi poſſino, & ſi debbin commutare, in altre equipolenti, che non arrechino vituperio à i condennati.

Et occorrendo loro di eſſer condennati per alcuno de i numerati delitti in qual ſi voglia delle ſopra ſcritte pene, che vituperino le perſone: all'hora, & in tal caſo quelli coſi condennati s'intendino eſſete, & ſieno incontinente caſſi, & priui della militia Ducale, & altri in luogo loro ſi deſcriuino per il Commeſſario, à fine, che nelle bande di ſua Eccellenza Illuſtriſſima

mai non ſieno ſe non perſone honorate, & degne della ſua militia.

CAP. 5.

Delle pene de i maleficij, che ſi commetteranno per li deſcritti, & per li non deſcritti ſenza giuſta cagione, & con ſuperchieria.

AVertendo ſua Eccellenza Illuſtriſſima, che chi fa profeſsion d'armi, & di ſoldato debba eſſer pronto adiſporre la propria vita per diffeſa dell'honore, & delle ſue ſoſtanze: & parimente per diffeſa dell'honor, della vita, & ſtato del ſuo Signore: piu toſto, che per offendere ingiuſtamente, & ingiuriare altrui: & quelli molto meno, che militano ſotto la medeſima inſegna. Et volẽdo dirizzare (come ſua Eccellenza ha ſempre fatto) la ſua honorata militia à queſto camino: & renderla deſideroſa, & intenta alla vera gloria, & ſplendor dell'armi, per cio ella ha ordinato, & ſtatuito: Che ſe alcun deſcritto percoterà vn altro deſcritto ſenza legittima cauſa ſia punito nelle infraſcritte pene, cio è: Se ei lo percoterà di buffettò, ò con ventre, ò con ſterco, ò con altra bruttura, in ſcudi cinquanta d'oro in oro, & in tratti due di fune. Se ei lo percoterà con baſtone, in amputatione, & perdita della mano diritta. Se con arme, in pena della vita, in caſo, che con tal percoſſa, ò lo ſtorpi, ò gli laſci nel volto apparente cicatrice. Et non lo ſtorpiando, & non laſciandoli nel viſo apparente cicatrice, ſia punito per anni cinque di cõfino in galea.

Et

Et se ei percoterà senza legittima cagione, ò di buffetto, ò con alcuna bruttura, ò con bastone alcuno, che non sia descritto, sia condennato in quelle pene, che dalle leggi, & dalli statuti de i luoghi ne sono, ò ne saranno per i tempi ordinati: & nelle medesime pene incorra con due tratti di fune di piu per ogni volta, che con arme, ei lo percoterà senza storpiarlo, & senza cicatrice: ma se di tali percosse ei ne rimarra storpiato, ó con apparente cicatrice nel viso, sia confinato per tal caso per qualunque percossa per anni quattro in galea. Et se vno non descritto percoterà senza giusta cagione alcun descritto in qual si voglia de i sopra detti modi sia punito nelle medesime pene, nelle quali debbe esser punito (come di sopra si dice) vn descritto in tutto, & per tutto. Et se alcuno de i predetti oltra il percuotere senza legittima causa percoterà alcuno de i sopra scritti à tradimento, ò cõ superchieria sia punito oltra le soprascritte pene di quel maggior gastigo, che al retto, & giusto arbitrio parrà, & piacerà di chi l'haurà da giudicare, considerato l'atto del tradimento, & della superchieria, & l'importanza, & l'effetto del caso, & ogni circostanza del delitto. Et se le percosse occorreranno darsi con giusta cagione, & senza tradimento, ò superchieria, sia in tal caso giudicato il delinquente secondo le leggi, & ordini, & statuti de i luoghi (si come di sopra nel prossimo precedente capitolo de gli altri malefi-

cij, & delitti comuni si è detto.

Et se vno così non descritto, come descritto mentirà per la gola senza giusta cagione alcuno descritto, sia condennato in scudi venti cinque simili, & in due tratti di fune. Et in tutti i soprascritti casi, & in ciascuno di essi si debbin dare le sentenze con participatiõ dell' Auditor delle Bande, al quale il Rettor, che hauerà la causa innanzi sia tenuto di mandar il processo come di sopra si è detto.

Et ogni volta, che ne i casi soprascritti, & in ciascun di essi intra le parti seguisse la pace intra vn mese dal dì della data sentenza, & di essa ne appariſca publico contratto, tal condennagione si debba ridurre per li magistrati, & rettori, che hauranno sententiato con participation del prefato Auditore à quelle pene solamente, che dalle leggi municipali, & statuti de i luoghi respettiuamente sono ordinate.

Et li descritti non possino essere condennati per quelli homicidij, che' commetteranno, nè per quelle ferite, & percosse, che' daranno à diffesa, & per diffesa dell' honore, & delle persone loro proprie: delle donne, de i loro padri, madri, figliuoli, & figliuole, fratelli, & sorelle, ò d'altri loro congiunti, ò attenenti, & de i loro compagni, & amici, & de i loro Capitani, & de gli altri loro superiori nella militia.

Nè per quelle ferite, ò percosse, che' daranno, nè per quelle parole ingiuriose, che' diranno per conser-

uatione

uatione, & diffesa solamente dell' honor loro, se gia le non eccederanno i termini, & i modi della moderata, & incolpata diffesa: ne i quali casi e' debbino esser puniti di quanto gli eccederanno detti modi, & termini di pena non vituperosa secondo, che si conuerra alle transgresioni della incolpata, & moderata diffesa, & non d'altro in alcun modo. Et intendasi fatto à diffesa delle persone, & dell' honor loro insieme, se insultati, ò percosi, ò altrimenti prouocati di fatti con armi, ò senza è percoteranno incontinente l'offensore. Et à diffesa dell' honor solo, se prouocati, & ingiuriati di parole e' percoteranno incontinente, & in quello stãte della riceuuta ingiuria lo ingiuriãte.

Per le quali parole ingiuriose, ò in qual si voglia modo vituperose, etiam se le conteneßero, che l' ingiuriato mentisse per la gola, ò fosse vn poltrone, ò vn ladro, ò vn becco, ò vn mancator di fede, ò fosse notato d'altra macchia, ò vituperio: e' non si debbe tollerar che gli storpino alcuno: ma si bene, che' percuotino, ó ferischino lo ingiuriante, in caso che non habbino prima nel medesimo tempo ingiuriato lui di parole, ò di fatti, alle quali parole, & à i quali fatti si cõueniße vna tale ingiuria verbale.

Et se di tali percosse, ò ferite ne seguirà l' homicidio, ò stropiamento ò debilitatione di membro, ò membri, non sieno in tali casi condennati per l'homicidio in pena, ó bando del capo, nè in confiscation di

beni come homicidiarij dolosi; nè per li storpiamenti ò debilitationi de i membri del tutto, ma in altra pena, che non gli vituperi secondo, che si conuerrà alla transgression della moderata difesa. Et li Rettori ne i casi principali de i quali non hauranno à dar notitia al soprascritto Auditore non possin dar sentenza senza participation del magistrato delli Otto di Balia si come ne i medesimi casi per i non descritti si osserua.

CAP. 6.

Delle condennagioni pecuniarie, & confiscation de i beni de i descritti applicati alla Camera Ducale. Et delle essentioni che hanno dalli ricrescimenti, & dal beneficio della confessione, & della pace.

LE pene pecuniarie, & li beni, che si confischeranno de i descritti si applichino per le sentenze de i magistrati, Rettori, giudici, & vffitiali al fisco, & Camera di sua Eccellenza, come sino ad hoggi si sono applicati, & per da hora, come dall'hora, & e' conuerso applicate: & applicate esser s'intendino in virtù de i presenti capitoli: & per esso fisco, & suoi ministri si risquotino, & si paghino al Depositario Fiscale, ò alli essattori, ô à chi per li tempi sarà dal fisco ne i luoghi à cio diputato.

Et delle condennagioni pecuniarie fatte alli descritti si debba diminuire il quarto à chi spontaneamente, & apertamente confesserà il maleficio per lui commesso, secondo, che per li ordini si trouerrà disposto:

posto: & doue non fosse cotal beneficio, che alcuna legge, ò ordine concesso, si diminuisca tal quarto in virtù del presente Capitolo.

Et che haurà ottenuta la pace dallo offeso, ò da i suoi heredi auanti, che la condennagione si faccia: & ancora chi la otterrà in fra vn mese dal dì, che la gli sarà stata notificata possa, & debba conseguir la diminution della metà della pena. Et ancora passato il mese in quei luoghi, doue secõdo gli ordini il beneficio della pace di poi si potrà, ò si douerrà ammetere, se li facci la predetta diminutione della pena per la metà, & non di maggior rata; quantunque si gli douesse per conto della pace far maggior diminutione in virtù di qual si voglia statuto, ò legge municipale.

Et paghinsi dette condennagioni senza la pena del quarto, & senza alcuno accrescimento: eccetto le ragaglie solamente delli essatori fiscali, le quali si debbino pagare interamente si come sino à qui si è costumato: & quanto alle ragaglie de gli altri ministri, & Cancellier del fisco, si paghino solamente per metà: come nel capitolo de i priuilegij de i descritti di sotto si dichiarerà. Et quelli, che pagheranno le condennagioni pecuniarie infra vn mese dal dì, che le saranno state loro legittimamente notificate, le paghino col beneficio del quarto meno, tal che lo effetto sia, che pagatine soli li tre quarti siano liberi del resto, & possino, & debbino in tal caso esser del tutto cancel-

lati come se n'haueſſero pagata la intera quantità.

Il qual beneficio del quarto meno s'intenda eſſere, & ſia loro conceſſo oltra gli altri beneficij: cio è oltra il beneficio del quarto meno conceſſo loro per vigor della confeſſione, & oltra il beneficio della metà meno conceſſo loro per vigor della pace, & in virtù dei preſenti Capitoli.

CAP. 7.

Delle eſſecutioni delle condennagioni de i deſcritti.

POſſinſi, & debbinſi eſſeguir le condennagioni pecuniarie de i deſcritti nelle loro perſone, & ne i loro beni paſſato vn meſe dal di, che le ſaranno ſtate loro legittimamente notificate: eccetto però l'armi, panni, & altri veſtimenti per vſo, & ad vſo delle perſone loro: nelle quali armi, panni, & veſtimenti le non ſi poſſino eſſeguire in alcun modo; & l'altre ſi poſſino, & debbino eſſeguir ſecondo, che conuerrà al debito della giuſtitia.

Et ſe gli occorrerà che alcuno deſcritto ſi troui in carcere ritenuto per condennagioni pecuniarie nel tempo, che lui habbia da andare alla guerra in ſeruitio di ſua Eccellenza Illuſtriſſima, & voglia dar malleuadore, & ſicurtà di ritornar in carcere paſſato il tẽpo, & l'occaſion della guerra, ò di pagar non vi tornando la condennagione, debbino in tal caſo queſti coſi fatti, ò quale e' ſi ſia eſſer relaſſato, dando ſicurtà idonea, & ſufficiente per il ritorno, ò per il pagamento,

to, come di sopra è detto.

CAP. 8.

Delle cause ciuili, & miste.

LA cognitione delle cause ciuili, & miste, & particularmente delli danni dati quanto alli descritti si appartenga à quelli magistrati, Rettori, & vffitiali, alli quali si apparterrebbe se' non fussero descritti, & debbinsi decidere, & terminar secondo le leggi, & statuti de i luoghi. Nè si possa in dette cause proceder cõtra di loro per alcun magistrato, ò Rettore, se prima non sia loro notificato in scriptis per quel Rettor, ó magistrato, che haurà à conoscer la causa, & assegnato vn termine di 30. giorni alli descritti armati di corsaletto. Et di 15. giorni alli descritti non armati à pagare infra il termine predetto, ò accordare il suo creditore. I quali termini passati ogni volta, che' non hauranno pagato, ò accordato si proceda ad instanza de i creditori contra di loro come se' non fossero descritti.

Dichiarando però, che il priuilegio sopra detto nõ s'intenda per il debito, che alcun descritto hauesse con la sua communità, ò con la Camera Ducale.

Non si possa per le essecutioni di tali sentenze grauar li descritti in armi, nè in panni, nè in vestimenti per loro vso, nè in la persona. Et se occorresse, che per debito ciuile si cominciasse vn giudicio, & si prose-

guisse sino alla sentenza inclusiuè senza, che per il magistrato, ò Rettore fosse stata fatta la notificatione, & assegnatione del tempo come di sopra, ó in auuedutamente, ò per non saper, che il debitore conuenuto sia nel numero de i descritti, & il descritto medesimo conuenuto non hauesse opposto innanzi alla contestation della lite l'eccettion di tal priuilegio, in qual caso il giudicio predetto con tutti li atti, & la sentenza s'intendino essere, & sieno in quella validità, & in quello essere, come si fusse fatta la prenarrata notificatione, & assegnation del tempo.

Et ogni volta, che li descritti si assenteranno dal Dominio con licenza di sua Eccellenza Illustrissima, per conto di guerra, ò saranno occupati nel Dominio in seruitio di quella, le instanze delle cause ciuili, & miste s'intendino essere, & siano sospese in quel modo, & per quel tempo, che di sopra si è dichiarato nelle cause criminali: etiam se il giuditio fusse incominciato innanzi alla loro assenza.

CAP. 9.

Dell' vfficio dell' Auditor delle bande, & del suo Cancelliere.

L'Auditor delle Bande Ducali oltra quello, che alla giornata gli sarà da sua Eccellenza Illustrissima comãdato debba vedere i processi, che per li magistrati, & Rettori de i luoghi si faranno nelle cause de i descritti, & essaminarli

narli diligentemente, & veder le leggi, & gli ſtatuti municipali, & far gli oſſeruar ne i giuditij in quel modo, che per li preſenti capitoli n'appariſce ordinato. Et pigliare informatione dalli Rettori del Dominio di quello, che gli occorrerà: & ſpedir le cauſe de i deſcritti, per quello, che ſi gli appartiene con piu breuità, & manco incommodo loro. Et il ſuo Cancelliere ſia tenuto di ſcriuerle lettere à i Rettori, & alle parti, & le notificationi, & altri atti, che occorreranno farſi: & quello, che dallo Auditore gli ſarà commeſſo.

Habbia il prefato Cancelliere per ſuo ſalario ſcudi tre il meſe da pagarſeli dal dipoſitario generale delle bande ſecondo il ſolito: & poſſa pigliar per ciaſcuna lettera, che egli ſcriua, ò ſcriuerra per lo intereſſe delle parti, ſoldi ſei, & denari otto. Et dell' altre coſe, che gli ſcriueſſe ad inſtanza delle parti, & non ex officio, poſſa pigliar ſolamente quel tanto, che ſi metterà per tariffa, & regola nel proſſimo ſeguente Capitolo.

CAP. 10.

Del ſalario del Commeſſario delle Bande, & del ſuo Cancelliere.

IL ſalario ordinario del Commeſſario ſia à ragione di ſcudi 400. d'oro di moneta per ciaſcuno anno da pagarſeli dal Dipoſitario predetto. Et oltra il ſalario ſopraſcritto, quãdo ei và alle

visite nelle stato per cassare, & per descriuere, armare, & disarmare, & ancora per rassegnare, & metter insieme le bande habbia lire vent'vna il di secondo il solito. Et quando starà alla guerra con l'essercito, oltra il salario ordinario habbia di piu scudi quattro d'oro di moneta per ciascun giorno.

Non possa oltra gli salarij dichiarati intendendo si di moneta Fiorentina dilire sette, & soldi 10. quando va in visita, ò alle rassegne dimandare alle communità delle terre, nè riceuere paglia, legne, strami, nè altra cosa eccetto vno alloggiamento fornito di masseritie grosse.

Habbia di continuo appresso di se vn Cancelliere nelle visite, nelle rassegne, & nella guerra, & doue' si trouerra per seruirsene nelle occorrenze. Il qual Cancellier habbia di salario scudi sei il mese di oro di moneta da pagarsegli dall'vfficio de i Cinque secondo il solito: & quando sarà in visita, alle rassegne, & alla guerra con il commessario habbia le spese per se, & per vn cauallo, & per vn garzone dal Commessario predetto.

Habbia per sue regaglie di ciascuna lettera, che eg'i scriuerrà ad instanza delle parti per conto della militia soldi sei, & denari otto, & altro tanto per le fedi delle rappresentationi de i confini, & per li processi delle cause, che si appartengono al Commessario: & per le copie delle sentenze assolutorie non possa pigliar

liar se non quello. Che è dichiarato nella Tariffa, & regola, che segue appresso. Cio è.

CAP. II.

Tariffa, & regola di tutto quello, che il Cancelliere del Commessario, & il Cancelliere dello Auditore delle Bande possano pigliare per loro regaglie nelle cause de i descritti.

	Lire.	soldi.	denari.
PEr vna sentenza assolutoria di pena capitale copiata ad instãza delle parti lire dieci.	10.		
Per vna assolutoria di galea, stinche, carcere, ò di altra pena afflittiua. lire tre, & soldi dieci.	3.	10.	
Per l'assolution di qualunque altro confino.		6.	8.
Assolution di qualunque pena pecuniaria.		6.	8.
Assolution di banditi, & rimessi nel buon di cio è alla solita gratia, per giustificarsi.	10.		
Rappresentation di confini.		6.	8.
Risposta di querele.		6.	8.
Essamine di testimonij per ciascun testimonio.		6.	
Copie di processi, & atti per ciascuna carta.		2.	
Lettere come di sopra per ciascuna di esse.		6.	8.

Et pigliando li prefati Cancellieri piu, che nella tariffa predetta non si contiene caschino in pena ciascun di loro respettiuamente, & per ciascuna volta di scudi cinque d'oro in oro, applicati poi per il quarto alli Conseruadori delle leggi a le persone loro. Et per l'altro quarto al notificatore segreto, ò palese, & per il resto al fisco, & camera Ducale.

Et perche le cose della militia habbino à i tempi debiti buona, & presta speditione secondo le occorrenze. Però sua Eccellenza Illustrissima ha ordinato, & vuole, che oltra il Cancellier del Commessario, sia ancora preposto alla cura delle bande vn suo segretario straordinario da eleggersi da lei per quel tẽpo, & con quelli oblighi, ò salario che le piacerà.

CAP. . 12

De i priuilegij, & delle essentioni de i soldati descritti.

Li descritti nella militia,& bande Ducali oltra li priuilegij, & essentioni particularmẽte narrati di sopra nelli presenti capitoli, S. Eccellenza Illustrissima ha considerato,ordinato, & vuole, che habbino facultà,& possino portar l'armi offensiue, & difensiue per tutto il suo dominio, saluo, che nella Città di Fiorenza: per la qual città solamẽte gli vfficiali delle bande,& gli armati di corsaletto possino portare spada,& pugnale, & giaco secondo che per le loro patenti ne sarà dichiarato.

Sieno

Sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le fattioni, & carichi personali di qualũque sorte nelle patrie loro, ò domicidij, & fuori delle patrie salue sempre, & eccettuate le obligationi delle rassegne, & delle altre fattioni appartenenti alla militia, & alle bande doue' son descritti.

Et in oltra s'intendino essere, & sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le grauezze Reali, & miste tanto ordinarie, quanto straordinarie imposte, & che s'imporranno per le loro communità sopra i beni, ò sopra il rispetto de i beni, tanto proprij quanto dei padri loro in questo modo. Cio è.

Li Graduati, & armati di corsaletto sieno essenti in tutto: & li altri descritti solamente per i due terzi; la quale essentione mediante le persone loro venga in benefitio à i padri di essi per rata, hauuto rispetto, & cõ numerate le persone de i descritti, de i padri, & de i fratelli secondo ll consueto, eccetto le gtauezze di gabelle, & i pregi delli sali, che deuessero pagare per loro, ò per i loro padri alle loro communità. Alle quali grauezze di gabelle, & sali sua Eccellenza Illustrissima non intende, nè vuole, che tal priuilegio, essentione, & gratia si estenda; dichiarando, che quella rata di grauezze, che toccherebbe à i descritti, se' non fussero descritti, si accresca, & paghi per li non descritti, sendo conueniente, che quei, che non sopportano li disagi, & le fatiche militari con pericolo della

propria vita, come ſopportano li deſcritti à benefitio vniuerſale, porghino qualche aiuto, & ricompenſa con le proprie ſoſtanze.

Che li deſcritti, ch' haueranno vfficio nelle bande, & li armati di corſaletto debbino eſſere imborſati in tutti li vfficij delle patrie loro, ò domicilij, à i quali vfficij ſieno ſtati altre volte ammeſsi, ò i loro padri, ò auoli ſenza, che altrimenti e' ſieno meſsi à partito, ò ſquittinati: eccettuati quelli, che per i loro demeriti fuſſero ſtati di tali vfficij priuati, de i quali le communità ſieno tenute di darne notitia alli Rettori, & farne quel tanto, che da eſsi Rettori ne ſarà riſoluto. Et li eletti, ò vero eſtratti, & diputati alli predetti vffici occorrendo per ſeruitio di ſua Eccellenza Illuſtriſsima aſſentarſi poſsino ſeruire in eſsi vfficij per ſoſtituti, & tirarne il medeſimo ſalario, & emolumenti.

Non poſsino però, nè debbino in alcun modo eſſere imborſati, ò eletti per ſindici, ò denuntiatori de i maleficij, dal quale vfficio tutti li deſcritti ſieno eſcuſati, & habbino vacatione.

Poſsino tutti li deſcritti à loro beneplacito accettare, & rifiutare gli vfficij delle patrie loro, ò domicilij à i quali ſaranno ſtati ammeſsi ò diputati ſenza pena, & ſenza alcun loro pregiudicio, ò danno.

In tutti li Tribunali, vfficij, ò magiſtrati, & in tutte le Cancellarie publiche coſi della Città di Fiorenza, come del ſuo Ducal dominio per qual ſi voglia ſcrittura,

tura,ò copia di processo,di sentenze,& di qualunque altro atto, ò nelle cause ciuili, & miste quanto nelle criminali, tutti li descritti habbino il beneficio di pagar solamente la metà di quel che pagano, ò son tenuti di pagar li non descritti, eccetti li diritti delle petitioni, & dimandite, che' faranno dinanzi alli Capitani di parte, ó altro magistrato e' dinanzi à i Rettori, & eccetto le ragaglie delli essatori del fisco, & del Cancellier del Commessario, & del Cancellier dell' Auditor delle bande: circa le quali si osserua precisamente quel tanto, che di sopra per la tariffa,& regola si è distinto, & dichiarato.

Li Capitani delle bande ogni volta,che sua Eccellẽza farà spedition di fanteria Italiana habbino nella spedition à participate vna rata piu, ò meno à beneplacito di sua Eccellenza ancor, che li Capitani da spedirsi douessero far fanterie forestiere.

Tutti li Cancellieri delle bande, & parimente quelli del Commessario, & dello Auditore godino li medesimi priuilegij, che li descritti.

Delli descritti quelli, che hanno hauuto la compagnia, ò sono stati Capitani, non siano obligati, nè debbino esser chiamati alle rassegne: & mancandoui non possino essere appuntati: & nel resto sieno tenuti alle loro fattioni, come gli altri soldati descritti.

CAP. 13.

Che li non descritti non possin portar armi di alcuna sorte.

QValunque non descritto non possa portare arme di qual si voglia sorte sotto pena di scudi cinque d'oro, & di vn tratto di corda per ciascuna volta, che' sarà trouato con l'armi in qualunque città, terra, & luogo dello stato di sua Eccellenza, salue, & riseruate le pene maggiori, & pregiudicij imposte, & che s'imporrano à chi sarà trouato portar l'armi nella città, & contado di Pisa contra gli ordini, & bandi publicati, & che si publicheranno.

CAP. 14.

Che li non descritti non possin toccar denari, nè esercitar la militia.

CHi non sarà descritto nella prefata militia delle bande Ducali non possa pigliar soldo da qual si voglia Capitano ancor, che' fusse spedito da sua Eccellenza, nè essercitare il mestier del soldo sotto le pene, & pregiudicij infrascritti.

Nota & considera questo capo. In prima chi cõtra farà al presente capitolo incorra subito in pena di scudi cento d'oro in oro, applicati il quarto al Rettore, il quarto allo accusatore palese, ò segreto, che' si sia: & il resto alla camera Ducale; & sia obligato il padre per il figliuolo, il zio per il nipote, & il fratello per il fratello

fratello carnale. Et tutti i suoi beni si intendino subito esserssi raddoppiati in grauezza in perpetuo: il qual raddoppio serua però al benefitio de i descritti.

Et perda incontinente tutti gli vffitij della sua patria, & la ciuilità, nè possa per alcun tempo esserui ammesso, & restituito: & essendo estratto ad alcuno vffitio il suo nome si stracci, & si cacci di tutte le borse, come fatto inhabile, nè piu meriteuole, & sia publicato per tale nel general consiglio della sua patria, ò domicilio.

Sia subito la sua casa, ò habitatione disarmata di tutte le sorti di armi offensiue, & defensiue, per seruire in benefitio de i descritti da distribuirsi tra di loro, ancor, che le detti armi fussero comuni col padre, zio, auolo, & fratelli.

Et tornando dal soldo, & dalla prohibita militia, venga obligato à tutte le fattioni, & grauezze personali, come sono li contadini di quel luogo non ostante, ch' ei fusse nobile, & priuilegiato, ò altrimenti non obligato à tali carichi. Et s'intenda, che sia fatto inhabile di qual si voglia grado, & vffitio militare.

Non possa chiamar à Duello per qual si voglia cagione huomo alcuno, & chi sarà chiamato s'intenda, & sia in virtù del presente capitolo: & per parola di sua Eccellenza Illustrissima libero, & non obligato à rispondere alla disfida, ò vero Cartello: & volendo rispondere, & combattere ancora: la elettione dell'

armi si aspetti ipso iure al prouocato.

Possa non di meno il transgressore predetto esser chiamato à Duello da qualunque si terrà da lui ingiuriato, ò incaricato. Et la elettion dell' armi si appartenga al prouocante, rimossa ogni eccettione.

Et tutti quelli, che transgrediranno il presente capitolo sieno scritti, & notati dal Cancelliere di quella banda, doue hauranno questi tali la patria, ò l'habitation loro in vn libro appartato: & il Cancellier del Commessario debba tenerne riscontro in vn' altro libro. Et li Capitani delle bande, & li Cancellieri, & Rettori de i luoghi, ciascuno nella sua prouincia sien tenuti di farne diligente ricerca, & darne notitia al Commessario delle bande, & à sua Eccellenza Illustrissima, eccettuati li Cittadini originali, & li habitatori della Città di Fiorenza, & di Siena, & della città, contado, & Montagna di Pistoia, come inhabili per hora ad esser descritti nella militia.

CAP. 15.

Del modo del leuare, & del pagare li descritti nelle Bande, & militia Ducale.

PErche l'ordine, & l'vbbidienza sono le base principali della militia, per ciò sua Eccellenza ha ordinato, & vuole che il suo Commessario delle Bande, ò altri à chi lei lo commetterà, il quale hauerà appresso di se li Roli di tutti li descritti sia obligato ogni volta, che hauerà commessione da

sua

ſua Eccellenza, di far leuar ſoldati ſcriuere al Capitano di quella banda d'onde ſi haranno da leuare, & mandarli la nota di quali ſoldati particularmente nome per nome, che egli vorrà, che'ſi leuino: hauendo conſideratione il prefato Commeſſario, ò altri per lui che ſi ſia, che la leuata ſia ben diſtinta, & conditionata di ogni ſorte di huomini, & di armi. Et il Capitano ſia obligato di leuar quei proprij, & non altri, che gli ſaranno mandati in nota. Et il Cancellier di quella bãda ſia obligato di farne ſubito vn Rolo à parte per portarlo ſeco, & mandarne incontinente copia à ſua Eccellenza Illuſtriſſima.

Et perche e' potrebbe occorrere, che di quel numero, che'l Commeſſario, ò altri per lui haueſſe meſſo in nota alcuni per giuſto impedimento di aſſenza, ò di malattia non poteſſero ſeruire: per queſto riſpetto il Commeſſario, ò altri che ſi ſia, ſia obligato oltra la prima nota di quelli, che lui ſcriuerrà, che il Capitano leui, mandarli vn' altra nota à parte di quel numero, che gli parrà conueniente alla quantità de i ſoldati, che vorrà leuarſi: della qual ſeconda nota il Capitano ſia obligato in luogo de gli impediti pigliar gli ſcambij, & non di altra ſorte di huomini.

Et li deſcritti, che ſaranno legittimamente impediti ſieno tenuti di preſentare le fedi, & le giuſtificationi autentiche al Cancellier della banda; il qual Cancellier ſia tenuto di mandar nota à ſua Eccellẽza

Illustrissima del tutto insieme con le giustificationi.

Et volendo sua Eccellenza che li soldati delle sue bande sieno con effetto à i debiti tempi pagati: & tolto via ogni abuso: & che li veterani, & quei, che meritano, siano veramente riconosciuti: à fine, che oltra l'obligo naturale, che hãno di seruirla possin farlo cõ maggior prontezza, & volontà: conoscendo di non hauere ad esser defraudati del loro stipendio: & attẽdere alle fattioni, & imprese militari. Per cio ella ha ordinato, & vuole, che ogni volta, che occorrera farsi li pagamenti alli suoi descritti, si debbino fare per quei ministri delle sue bande, che n'hauranno commessione, & pagarsi attualmente à essi descritti, & in mano propria di ciascuno di loro, & darsi la sua paga ad ogn'vno di quella somma, & con quei vantaggi, & riconoscimenti, che da sua Eccellenza Illustrissima ne sarà particularmente dichiarato: la quale intende, che à ciascuno descritto sia in sul Rolo della sua banda dichiarata, & ordinata la paga sua di tutto quello ch'haurà d'hauere, senza introdurre altro modo di capi soldi, seruitori, ò passatori: intendendosi sempre detta paga essere in augumento, & non in diminutione di quello, che si suol dare à gli armati di corsaletto. Et ella haurà di continouo rispetto, che ciascuno secondo i meriti suoi sia effettualmente riconosciuto, come sarà di ragione.

Et à fine, che tale ordine piu facilmẽte si esseguisca, nessu-

nessun ministro della sua banda possa in alcun modo nè sotto qual si voglia colore pagare alcuna paga, ò tutta, ò parte, ò per soccorso, ò per aiuto ad alcuna altra persona: comprendendo ancora li Capitani, & qualunque vffitiale della banda: nè in altro modo, se non come di sopra si è detto nelle proprie mani di ciascuno de i descritti in quella quantità, che sarà ordinata, pagãdosi sempre per le mani delli stessi ministri della banca, ó del Cancellier della banda. Alli quali Cancellieri li detti ministri possino, & debbino, commetter, che' faccino i pagamenti, & diano li soccorsi, & le paghe ogni volta, che li ministri per hauere à pagare in vn medesimo tempo in piu, & in diuersi luoghi non potranno suplire in persona propria: & li Cancellieri sieno obligati di far li predetti pagamenti in quel modo, & forma, & come di sopra si è ordinato alli ministri della banca. Et in oltra sieno tenuti li Cancellieri predetti, di tener diligente conto, & riscontro di soldato per soldato di tutto quello che sarà loro pagato per mano di qual si voglia ministro della banca: & di tenere vn libro di tutti li pagamẽti, cher serua per il riscontro delli pagatori, & ministri della banca, come da essi ministri sarà loro ordinato. I quali ministri pagando tutto, ò parte à qualunque descritto, debbino darne particular notitia alli predetti Cancellieri, & scriuani: & in questo modo li soldati potranno sempre veder con loro satisfattione

la chiarezza de i conti loro.

CAP. 16

Della pena di chi non osseruera li Capitoli, ordini, & priuilegij soprascritti.

TVtti li soprascritti capitoli, ordini, & priuilegij, & essentioni, & ciascun di essi sua Eccellenza Illustrissima ha statuito, & vuole, che e' comprendino non solamente la sua Ducal Città di Fiorenza, ma tutto il suo felicissimo stato, & qualunque altra sua Città, terra, & castello, & luogo quantunque priuilegiato, & essente etiam se per comprenderli e' bisognasse farne speciale, & espressa mentione. Et che' si debbino inuiolabilmente osseruare, & mandare ad effetto per i magistrati, Cõmessarij, Auditori, & officiali soprascritti, & per i loro ministri tanto futuri quanto presenti, & qualũque altro à chi s'appartenesse, ò si aspetterà, rimossa al tutto ogni cauillatione, & sinistra interpretatione, sotto pena à chi ne mancherà, & à chi contrauuerrà di scudi venticinque d'oro in oro per qualunque volta, & della indegnatione di sua Eccellenza Illustrissima, & siano li transgressori sotto posti alli conseruatori delle leggi.

Et possasene riconoscer la Giustitia fra tre anni dal di dell' inosseruanza, & contrauentione: la qual pena per la quarta parte s'intenda applicata alli predetti Conseruadori, & sia delle persone loro. Et per

vn'

vn' altra quarta parte allo accusator, che ne sia stato, ò palese, ò segreto, che' si sia, & ogni vno ne possa essere accusatore, & il resto al fisco, & camera Ducale, non ostante qual si voglia legge, statuto, ordine, prouisione, riformatione, capitulatione, priuilegio, essentione, immunità, ò altra qual si voglia deliberatione, che in contrario disponesse, quantunque derogatiue, precisa, penale, & con giuramento fermata: alle quali, & à ciascuna di esse, sua Eccellenza Illustrissima motu proprio, certa scientia, & per piena potestà quanto alli soprascritti Capitoli, ordini, & priuilegij specialmente, & espressamente derogato, & abrogato esser vuole in ogni miglior modo, & ne comanda la essecutione come di sopra.

Li descritti nella militia, & bande Ducali non possino nè i giorni delle rassegne esser catturati, ó fatti prigioni per qualunque condennagione si sia, saluo, che per capitale, & di confino. Risoluta da sua Eccellenza Illustrissima, il di 19. di Febraro. 1558.

Ad mandatum prefati Illustrisimi Eccellentissimi D. Domini Ducis.

I. Vinta.

CAP. 18.

Lettera mandata del Commessario delle Bande alli Rettori de gli stati di sua Eccellenza illustrissima.

HAuendo sua Eccellenza Illustrissima considerato, che molte volte occorrerà, que qualch' vno

in pregiudicio del terzo quando hauerà fatto debito con alcun priuato, & penſando per non pagar di coprirſi del mantello, & priuilegio fatto à i ſoldati della ſua honorata militia, & che' correua nella viſita delle bande, à farſi deſcriuere dal Commeſſario. Et perche il prefato Commeſſario non poteua ſapere per ogni notitia de i debiti, & qualità dell' huomo, ancor che appariſſe di accettarlo gli ſuccedeua facile la deſcrittione: & il creditore non ſi poteua poi preualere cõtra di lui ſe non ſeruato l'ordine del Capitolo ottauo della ſua militia. Et volendo quella à tal diſordine prouedere ha dichiarato, che intende, che l'eſſecutiõ Reale, & perſonale cõntra di quelli ancora, che deſcritti nella ſua militia, i quali innanzi, che' fuſſero deſcritti haueſſero le perſone loro propriè fatto debito con alcun priuato, che tal priuilegio in ſimili caſi non poſſa valere, nè ne poſſin godere quelli della ſua militia, ma ſi trattino come non deſcritti; & nelli altri caſi, & circoſtanze della medeſima cauſa (come che nel reſto de i loro priuilegij ſi oſſeruino in tutto, & per tutto i Capitoli. Intendendoſi ſolamente la limitation de i priuilegij circa il poter far l' eſſecution reale, & perſonale contra di quelli, che haueſſero fatto debito auanti, che fuſſero deſcritti (come di ſopra) per render facile il pagamento à i creditori, & che' nõ reſtino ingannati. Et accio che ciaſcuno ne poſſa hauer notitia, & piu non incorra in tale error ſene dara

carico

carico ad huomini da bene: & accio che per alcun tempo non se ne possa allegare ancora ignoranza alcuna ella lo farà per i luoghi publichi, & consueti di sua giuriditione bandire, & publicare; & ancora registrare nel volume delli statuti di quel luogo per notitia sua, & de i suoi successori: come è l'ordine delle Banche così è la mente di sua Eccellenza Illustrissima. Et che' si auuisi del seguito, che Iddio la guardi. Di Fiorenza il di 30. di Aprile, 1566.

Agnolo Guicciardini Commessario.

Tauola delle Rubriche, ò vero capi di questi ordini tutti.

1 Del modo dello eleggere, & descriuere li soldati nella militia, & bande Ducali.

2 Dell' vfficio, & autorirà del Commessario delle bande.

3 Dell' vfficio delle bande, Cancellieri, & Depositarij, & delle appuntature, & bullettini.

4 Della cognition de i delitti comuni, delle paci, delle tregue, delle fidanze, & delle rotte, & leuate di offese, & d'incorporationi, & discorporationi di beni confiscati, & del modo del procedere contra li descritti nelle cause criminali.

5 Delle pene de i maleficij che si commetteranno per li descritti, & per li non descritti senza giusta cagione, & con superchieria.

6 Delle condennagioni pecuniarie,& confiſcationi de i beni de i deſcritti, applicati alla Camera Ducale, & delle eſſentioni, che hanno dalli ricreſcimenti,& del beneficio della cõfeſſione,& della pace.

7 Delle eſſecutioni delle condennagioni de i deſcritti.

8 Delle cauſe Ciuili, & miſte.

9 Dell'vfficio dell' Auditor delle bande, & del ſuo Cancelliere.

10 Del ſalario del Commeſſario delle bande, & del ſuo Cancelliere.

11 Tariffa, & regola delle regaglie de i Cancellieri.

12 Delli priuilegij, & eſſentioni de i deſcritti.

13 Che li non deſcritti non poſsin portare arme di alcuna ſorte.

14 Che li non deſcritti non poſsin toccar denari, nè eſſercitar la militia.

15 Del modo di leuare, & pagare li deſcritti nelle bande, & militia Ducale.

16 Della pena di chi non oſſeruerà li capitoli, ordini,& priuilegij ſopraſcritti.

17 Li deſcritti nelle bande non poſsino' ne i giorni delle raſſegne eſſer catturati, & fatti prigioni.

18 Lettera mandata dal Commeſſario delle bande alli Rettori delli ſtati di ſua Eccellenza Illuſtriſsima.

IL FINE.

Capitoli,

Capitoli, & priuilegij ſtabiliti, & conceſſi dal Sereniſſimo Signor Principe di Thoſcana, alla ſua militia de i Caualli armati alla leggiera il di primo di Maggio 1566.

COnoſcendo il Sereniſſimo Principe di Thoſcana quanto giouil alla conſeruatione, & ſicurtà de gli ſtati, & alla publica quiete, & tranquillità de i popoli vna militia bene ordinata, la quale ſi poſſa nel tempo della pace con la diſciplina, & eſſercitio inſtruire: & nel tempo della guerra ſecondo l'occorenze metterſi in vſo: & che all' ordinanza delle fanterie, & legioni de i ſoldati veterani introdotte gia lungo tempo è dallo Inuittiſſimo Signor Gran Duca di Thoſcana, ſuo genitore, ſi è aggiunta vn' altra militia à cauallo, come membro principale, & neceſſario all' eſſercitio: la quale ſimilmente ha biſogno per ſuo reggimento di ordini, capitoli, & priuilegij particulari: Per cio ſua Altezza moſſa da queſta, & altre ſue ragioni, deliberatamente, con piena, & certa notitia ha proceduto, et deliberato, ſtatuito, et ordinato quanto.

1. Appreſſo ſeguita. In prima, che ciaſcuna banda di caualli armati alla leggiera habbia il ſuo capitano, Alfiere, et Cancelliere da eſſerne proueduta in ogni tempo da ſua Altezza con quei ſalarij, ch'ella dichiarerà.

2. Che i Capitani ſieno obligati di tener tre Caualli da fattione, et mancandone ſiano obligati à pagar,

cio è cosi condennati scudi dieci d'oro per cauallo da applicarsi alla Platta, ò vero massa: & in ogni modo debbino complire il numero, & morendo qualch'vno de i tre caualli debbino darne notitia, & riscontro come di sotto si dirà de i caualli de i soldati.

3 Ancora i detti Capitani sieno obligati di stare alle lor Bande, & ne i luoghi piu principali, & piu cõmodi ad essercitare i loro soldati à cauallo secondo porterà il seruitio di sua Altezza Sereniſſima. Et stando con la volontà, & consentimento di quella à casa loro sieno obligati ogni due mesi vna volta di riuedere, & rassegnare, & disciplinar le loro compagnie: & volendo far piu rassegne, che le sei sopradetti l'anno, debbino ottenerne espressa licenza da sua Altezza: Et far tenere per i loro Cancellieri diligente cõto di quei, che mancassero alla rassegna, & darne notitia al fisco, & camera di quella in quel modo, & forma, che si osserua nelle appuntature delli descritti nelle Bande.

4 I Capitani, & Collaterali non possino cassare, ò rimetter soldati, nè possino dar licenza di barattare, ò di vendere i caualli segnati alla banca senza espresso ordine di chi n'hauerà la commessione da sua Altezza sotto la pena della indignation di quella.

5 Che li Alfieri delle Compagnie sieno tenuti essi ancora, & massime in assenza de i Capitani ad essercitare, & disciplinar i soldati, come di sopra.

6 Et

6 Et ſieno obligati al meno di tenere vn ronzino oltra il cauallo da fattione, ſotto pena mancandone di ſcudi quattro d'oro applicati (come di ſopra) alla maſſa.

7 Li Cauallieri di detta caualleria habbino à tener diligente conto ciaſcuno nella ſua compagnia, & che li Capitani, vffitiali, et ſoldati ſtiano prouiſti de i loro caualli conuenientemente: & delle loro armi ſolite, et che oſſeruino gli oblighi, et le loro fattioni: & di quei che ne mancaſſero darne notitia à chi da ſua Altezza ſarà diputato. Et in oltra ſien tenuti nelle raſſegne di appuntare, & mandarne nota al fiſco, come di ſopra: & mancando detti Cancellieri di ciaſcun capo de i capitoli reſtino cõdennati in ſcudi due d'oro applicati come di ſopra ſi è detto.

8 Che li detti Cancellieri con li loro Capitani habbino à notar quelli, che con legittima ſcuſa d'aſſenza; come infermità, licenza ottenuta, ò altro legittimo impedimento ſi faranno ſcuſare nelle raſſegne, & fattioni alle quali ſaranno comandati ſotto la pena di ſcudi due d'oro applicati come di ſopra.

9 Et ſieno obligati detti Cancellieri occorrendo, che i ſoldati ſi offendeſſero l'vn l'altro alla banca in fatti, ò in parole, ò offendeſſero i Collaterali, ò pagatori di darne notitia alla Corte, ò à chi ſarà diputato da ſua Altezza, & mancandone, ſiano condennati in ſcudi ſei d'oro; Et ſimilmente debbino tener

conto de i Collaterali che offendessero li vfficiali, & soldati di detta Caualleria, & sieno obligati à darne notitia, come di sopra, sotto la medesima pena: & di tener vn Ronzino per vso loro: il salario de i quali Cancellieri s'habbia da trarre dal getto delle spese vniuersali al modo di quelli delli altri cancellieri delle Bande.

10 Che li soldati di essa Caualleria sieno obligati di mantener caualli buoni, & atti alle fattioni al giudicio del loro superiore, sotto pena di scudi dieci d'oro, & similmente i loro panni, & armi solite à i caualieri, sotto la pena di scudi quattro d'oro mancandone applicati, come di sopra.

11 Non possino impegnare, vender, nè prestar detti caualli, armi, & panni senza espressa licenza di chi sarà diputato da sua Altezza sotto la pena di scudi dieci d'oro applicati come di sopra si è detto.

12 Che morendo, ò diuentando inutile vn caual-lo sien tenuti di darne notitia in fra dieci giorni prossimi à chi sarà diputato, accioche e' debbino con la debita diligenza, & commodità rimetterssi à cauallo in fra il tempo di tre mesi al piu, & nondimeno in fra il detto tempo correrà loro il consueto stipendio: & mancandone incorrino in pena di scudi dieci d'oro applicati, come di sopra si è detto.

13 Et morendo il cauallo in seruitio di sua Altezza in fattione, & in rassegna habbia da souuenir la platta

platta, ò vero massa per comprarne vn' altro in luogo del cauallo morto: & morendo per qualche altro caso improuiso, che meriti qualche consideratione, habbia à dichiararsi cio da chi sarà diputato, se la platta, ò massa in tal caso debba suplire, ò nò.

14 Che' debbino comparire alle rassegne secõdo, che' saranno comandati con i loro caualli, lance, armi, & panni de tutto punto, & essercitarsi, & disciplinarsi nel tempo delle rassegne, & prima, & poi secondo, che da i loro capitani, & alfieri sarà loro ordinato, sotto pena di mezo scudo d'oro per ciascuna volta, che ne mancassero: & continouando due volte senza intermissione, & senza legittimo impedimento sia in pena di vno scudo simile: & la terza volta di due scudi: & mancando la quarta volta nel modo predetto in pena arbitraria secondo, che si costuma nelli ordini della fanteria, da applicarsi dette appuntature alla massa, & platta & allo effetto come di sopra.

15 Che quelli i quali per giusto impedimento nõ potranno comparire alla rassegna debbino farsi scusare per due, ò per vno al meno con giuramento, & espressione della causa, la quale ritrouandosi falsa, debba lo scusato condennarsi nella pena di mezo scudo d'oro, & lo scusante, ò scusatore nella pena di scudi due d'oro, & di piu nello arbitrio del superiore in caso, che' n' hauesse fatto habito, & costume applicando dette pene come di sopra.

16 Non possino i soldati partirsi delli stati senza particular licenza di sua Altezza, ó di chi sarà diputato, il quale habbia da tener conto del luogo, & tempo concessoli: & chi partisse senza licenza sia condēnato in scudi venticinque d'oro in tempo di pace: & non possa goder di priuilegio alcuno durante l'assenza predetta.

17 Non si possa cassar, nè rimettere, nè descriuer di nuouo alcuno per cauallo alla leggiera se non nelle visite, & rassegne del superiore: & in altro tempo se n'habbia ad hauere il placito, & consenso di sua Altezza conforme alla militia predetta.

18 Che' si faccia vna platta, ò vero massa destinata in seruitio di questa militia, la quale stia nel fisco, nè sene possa disporre senza particulare ordine di sua Altezza.

19 Che il Depositario delle Bande, che risiede al fisco si intenda essere al medesimo proposito, ancora Depositario di questa Platta.

De i priuilegij, & immunità donati à i detti soldati à cauallo.

1 Che detti Capitani, & vfficiali, & soldati sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le grauezze, & carichi personali essi, & i loro caualli.

2 Che i soldati oltra quei garzoni, che' vorranno tenere à loro spese possino seruirsi ancora d'vn garzone

garzone come li ſoldati à piedi armati di corſaletto, con la medeſima dichiaratione, che' fieno ſeruiti, & inferiori al cauallo leggieri, & à lui in modo alcuno non intereſſato.

3 Et quanto alle grauezze Reali, & miſte, ordinarie, & ſtraordinarie ſieno eſſenti, liberi, & immuni nel modo, & forma che ſono li graduati, & armati di corſaletto nella militia pedeſtre con dichiaration di piu, che per le comunità delle patrie loro ſi habbia da pagare vno ſcudo d'oro ogni due meſi à ciaſcun de i loro ſoldati à cauallo in ſulla raſſegna, oltra lo ſtipendio della banca, del quale di ſotto ſi dirà; il quale ſcudo d'oro mancando eſſi alla raſſegna ſenza legittimo impedimento, & ſcuſa (come di ſopra) venga appuntato inſieme con l'appuntature ordinarie all'aiuto de i caualli, & della platta, tal che l'effetto ſia, che lo ſcudoſi paghi in ogni modo dalle comunità, ò al cauallo leggieri, ò alla Platta, mancando come di ſopra ſi dice alla raſſegna.

4 Che' poſſino, & ſia loro lecito in Fiorenza, & in Siena, & per tutti li Stati di ſua Altezza di giorno, & di notte ſenza alcuna limitatione: non oſtante alcun bando, ò ordine in contrario: portar ogni ſorte di armi offenſiue, & difenſiue ad ogni lor biſogno, & beneplacito: eccettuatine archibuſetti piccoli à rota, & altre armi proibite in detti Stati.

5 Debbino hauere in tempo di pace ſtando alle

caſe loro ſcudi due, & mezo cio è giulij venticinque per ciaſcuno, & ciaſcũ meſe da pagarſi ſulle raſſegne, ò come altrimenti ſarà ordinato da ſua Altezza. Et in tempo di guerra li Capitani, Alfieri, Cancellieri, ſoldati, & i trombetti debbino hauere i pagamenti cõſueti in detti tempi, & riſpettiuamente ſecondo i loro gradi.

6 Che nelli priuilegij habbino à godere, & eſſer trattati in tutto, & per tutto come li armati di corſaletto à piedi: & ſimilmente nelle pene, & multe delli delitti tanto proprij quanto comuni, che per loro, ò contra di loro ſi commetteranno conforme reſpettiuamente alla militia pedeſtre.

7 Che ciaſcuna banda habbia il ſuo trombetta à cauallo, il quale interuenga à tutte le raſſegne, & fattioni, & goda i medeſimi priuilegij, immunità, eſſentioni, & pagamenti, che li altri ſoldati à cauallo, & ſia ſotto poſto alli medeſimi oblighi, & pene.

8 Che i detti Capitani, & ſoldati habbino vn ſuperiore, doue e' poſſin ricorrere ne i biſogni loro (ſecondo che ſarà dichiarato da ſua Altezza, & ancora per delitti proprij militari) che ſi commetteſſero nelle viſite, & raſſegne, doue interuengono i Capitani, & gli Alfieri (ſalue, & eccettuate le raſſegne) le quali faceſſe il Generale della Caualleria, come ſi dirà.

9 Che per miglior conſeruatione, augumento, & buona diſciplina di queſta militia à cauallo, il Generale

nerale della Caualleria ſolo, ò con lo interuento di chi parrà à ſua Altezza ſia tenuto vna volta l'anno di riueder tutta la Caualleria ſopradetta, con eſpreſſa commeſſione non di meno di ſua Altezza. Nè poſſa nelle viſite riconoſcere, ò premiare, nè punire, nè correggere alcuno ſecondo i meriti, ò demeriti ſuoi, ſe prima non ottiene ordine particulare dalla prefata ſua Altezza di poter cio fare; ſaluo, che per li delitti proprij militari, che occorreſſero nelle ſue viſite, & raſſegne: Et parendoli di componere, & far pace tra li ſoldati, per ingiurie, & caſi doue non fuſſi nata effuſion di ſangue: & habbia autorità di terminarle ſommariamente: & à quello ſi debbia attendere ſenza che altri vi ſi intrometta: & poſſa nelle ſue raſſegne caſſare huomini, & caualli ſecondo, che li parrà opportuno al ſeruitio di ſua Altezza. Et il detto Generale habbia nelle ſue viſite dalle comunità lo alloggiamento in quel modo, che' ſi da à i Commeſſarij delle bande: & oltra queſto ſcudi tre di moneta il giorno da trarſi dal getto delle ſpeſe vniuerſali.

10 Et tutti li ſopraſcritti ordini, & capitoli, & ciaſcuno di eſſi debbino inuiolabilmente oſſeruarſi per li magiſtrati, gouernatori, rettori, giudici, vffitiali, & miniſtri di ſua Altezza, & in tutti li ſtati ſuoi, & in ogni luogo, comprendendo ancora la Città, montagna, & contado di Piſtoia, & qualunque altra terra priuilegiata, della quale biſognaſſe far mẽtione, ſotto pena

della indignatione di sua Altezza Serenissima, & di scudi venticinque d'oro per qualunque transgressione, da esserne sotto posti à i Conseruatori di legge nella Città di Fiorenza applicati per la metà al fisco, & Camera di sua Altezza, & l'altra metà al magistrato predetto, & sia delle loro persone proprie. Non obstantibus.

I. Vinta.

Bande de i soldati detti pedestri delli Stati del Serenissimo Gran Duca di Thoscana: & i nomi de i luoghi, doue le fanno capo ciascuna da per se' per essercitarsi, & per esser preste ad ogni chiamata di sua Altezza Serenissima.

Pisa.	Massa di Marē-	Poggibonzi.
Volterra.	ma.	Càsoli.
Arezzo.	Monte varchi.	Peccioli.
Cortona.	Lucigniano.	Liuorno.
Montepulciano.	Radicofani.	Pietra santa.
Borgo à San Se-	Castiglione.	Fiuizano.
polchro.	S.Maria in Bagno	Barga.
Chiusi. In Romagna	Rocca S.Casciano	Pescia
Monte alcino.	Castro caro.	Empoli.
Souana.	Scarpeia.	Prato.
Grosseto.	Ponte à Sieue.	Mōtagna di Pistoia.

Nelle quali bande tutti i soldati sono volontarij, senza stipendio ordinario alcuno mentre stanno à casa, ma godono assai essentioni, & priuilegij (come di sopra

ſopra ſi è dimoſtro, & poſſono arriuare al numero loro da i quaranta cinque mila fanti in cinquanta mila, trouandoſi tutti à caſa, & ſani. Douendoſi ſapere, che il Gran Duca volentieri da alle volte licenza ad alcuni di eſſi di andar alle guerre de i foreſtieri amici, ne i tempi à quello non ſoſpetti.

Città dello Stato di Fiorenza.	*Città dello Stato di Siena.*
Fiorenza.	Siena.
Fieſole.	Monte alcino.
Piſa.	Chiuſi.
Volterra.	Groſſeto.
Piſtoia.	Souana.
Arezzo.	Maſſa di maremma.
Cortena.	Pienza.
Monte Pulciano.	
Borgo à San Sepolchro.	
Colle.	
In tutto numero 10.	*In tutto numero* 7.

Le bande de i caualli leggieri ſono quattro ſino ad hora, & tengono i nomi de i luoghi doue le ſi ragunano ciaſcuna da per ſe per trouarſi preſte ad ogni biſogno.

Piſa. Piſtoia. Arezzo. Monte alcino.

Et ſono di ottanta Caualli ciaſcuna di eſſe compagnie ſenza gli vffitiali di eſſe.

Di piu ha il Gran Duca ſotto tali ordini ſino à cento huomini d'arme la maggior parte deſcritti di gentil'huomini della Città, & dello Stato di Siena.

IL FINE. I

AVuertir si deue, che parlandosi in alcun luogo di salarij, ò di pagamenti de gli vffitiali, ò di spese, ò di condennagioni. Che le monete in quel paese dallo scudo à basso si vanno molto assottigliando. Et prima lo scudo d'oro è valutato lire sette, & mezo: & lo scudo di moneta non piu, che lire sette. Poi delle monete antiche, & ancora vsate, la piu conosciuta è il Giulio, che vale soldi tredici, & denari quattro. Poi il mezo Giulio, che si dice Grosso, il qual grosso si diuide in quattro Cratie moneta imitata da i Tedeschi: & queste son monete tutte d'argento fino: & la Cratia vale cinque quattrini, i quali son di rame con al quanto di lega, ò mistura di bronzo. Ma i Principi hanno bene ancora aggiunto altre sorti di monete d'argento per cagion d'honore, le quali con la loro proportione corrispondono alle sopradette dell' vso antico.

Et è d'auuertire, che la descrittiõ di tutte le fanterie descritte ascende à noue reggimenti, ciascun de i quali si computa di fanti cinque mila al meno, perche in tutta la massa il numero è vantaggioso per ogni buon rispetto.

Oltra di cio bisogna fermarsi sopra di vn infallibile ordine: cio è, che ogni mese la prima Domenica si vsa, che ogni compagnia in luogo commodo fa la sua Mostra, ò rassegna. Et due volte l'anno l' hanno da fare tutte le fanterie, ma in due parti dello stato: cio è in vna sopra la Città di Fiorenza: & nell' altra di sotto di quella. Ma queste mostre generali gia mai si fanno senza la presenza del Principe: & qualche volta si tralasciano ancora, ò per la stretezza de i viueri di quella annata, ò per altri rispetti.